SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 6 agosto 1993, n. 1.

Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.

4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. È in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.

6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.

7. La Commissione nomina uno o più deputati e senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.

Art. 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti della Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di almeno un presidente di gruppo o di almeno dieci deputati o cinque senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 3.

1. Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. La legge costituzionale è promulgata se nel *referendum* popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 4.

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione delle leggi costituzionale ed ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 5.

1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 7.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

AVVERTENZA

La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1993

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 373):

Presentato dal sen. CHIARANTE ed altri il 19 giugno 1992.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 luglio 1992.

Esaminato dalla 1ª commissione il 30 luglio 1992; 4 agosto 1992; 17, 22, 24 settembre 1992, 7 ottobre 1992.

Relazione scritta annunciata il 6 ottobre 1992 (atto n. 373/*A* - relatore sen. MAZZOLA).

Esaminato in aula l'8 ottobre 1992 e approvato il 14 ottobre 1992, in un testo unificato con atti numeri 385 (MANCINO ed altri), 512 (GAVA ed altri), 527 (ACQUAVIVA ed altri), 603 (PONTONE ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 1735)

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 ottobre 1992

Esaminato dalla I commissione il 20, 21, 22, 27 ottobre 1992, 3, 4, 5, 10 novembre 1992

Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1992 (atto n. 1735 *A* - relatore on. GITTI)

Esaminato in aula il 20 novembre 1992, 1° dicembre 1992 e approvato, con modificazioni, il 3 dicembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 373-385-512-527-603 *B*)

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 dicembre 1992

Esaminato dalla 1ª commissione il 9, 10 dicembre 1992

Esaminato in aula il 17 dicembre 1992 e approvato il 18 dicembre 1992 (prima deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 1735 *B*)

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 gennaio 1993

Esaminato dalla I commissione il 2 marzo 1993.

Esaminato in aula il 5 marzo 1993 e approvato il 10 marzo 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 373-385-512-527-603 *D*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 marzo 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 17 marzo 1993.

Esaminato in aula il 28 aprile 1993 e approvato il 29 aprile 1993 (seconda deliberazione).

93G0368

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1993, n. 285.

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Entro il 20 settembre 1993 il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, individua le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, già programmate, da destinare alle finalità di cui al presente articolo. Con la medesima delibera sono altresì stabiliti i criteri di priorità sulla base dei quali, nel caso di insufficienza delle risorse, devono essere soddisfatte le istanze presentate. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi come sopra determinati secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis*. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento

a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

5-*ter*. I progetti speciali e le opere di cui al comma 5-*bis*, per i quali sia in atto una procedura contenziosa, o per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, sono trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a contenzioso definito. Gli appaltatori potranno comunque formulare istanza al commissario liquidatore che provvede in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle richieste sulla base del 40% degli importi accertati ai sensi del comma 5-*quater*.

5-*quater*. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-*ter*, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agensud alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione quietanzata dall'appaltatore di atto di liquidazione dell'importo non superiore al 40% della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.

5-*quinquies*. L'istanza di definizione bonaria di cui al comma 5-*ter* deve essere presentata entro il 15 settembre 1993 e il commissario liquidatore deve provvedere, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato.

5-*sexies*. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi precedenti. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un nodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, provvederà il Ministero dei lavori pubblici».

3. Il personale già addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e del bilancio, all'ufficio legale, all'ufficio tecnico della soppressa Agenzia, fino al termine delle operazioni di transazione, viene utilizzato dal commissario liquidatore.

Art. 2.

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 31 dicembre 1993, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Contestualmente alla concessione delle agevolazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa presentazione di fidejussione assicurativa da parte dell'impresa, provvede al pagamento di un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante, tenuto conto dell'ordine della graduatoria formata ai sensi del comma 2 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Per i progetti di investimento di importo inferiore a cinque miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultima-

sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici è effettuato dall'istituto di credito o società di locazione finanziaria convenzionati; per i progetti di investimento di importo superiore, e comunque negli altri casi, ove occorra, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di apposite commissioni secondo le modalità di cui all'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2 attestanti fatti materiali non rispondenfi al vero, è punito con le pene previste dall'artitolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 3.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi)*. — *1.* Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello svilupo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, ha facoltà di presentare domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio. In tal caso esso viene iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituto presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche o profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. L'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 è fatto sulla base dell'anzianità maturata di servizio e di qualifica.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle pubbliche amministrazioni, cui sono attribuite competenze ai sensi del presente decreto e che ne facciano richiesta. Decorso il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale.

5. Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui al comma 1 sono attribuiti lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato. Le specifiche indennità corrisposte secondo l'ordinamento giuridico proprio dell'Agensud, anche se previste da leggi, sono soppresse ed a ciascun dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle indennità corrispondenti alla qualifica funzionale rivestita ed all'anzianita riconosciuta come sopra, è attribuito un assegno personale speciale pari alla differenza tra la nuova retribuzione come sopra determinata e quindi comprensiva dell'indennità a qualsiasi titolo spettante agli appartenenti alla specifica qualifica funzionale e quella ultima tabellare stipendiale percepita in qualità di dipendente della soppressa Agensud. L'assegno perequativo personale pensionabile, nonché utile per il trattamento di fine rapporto, è riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali contrattuali normativamente attribuiti, comprensivi degli eventuali trattamenti economici corrisposti al restante personale in relazione alla produttività, alla specificità o alla qualità dell'attività prestata o al settore di utilizzazione. Fino al totale riassorbimento dell'assegno personale, non operano miglioramenti economici a qualunque titolo attribuiti al restante personale statale. A decorrere dal 13 ottobre 1993 cessa l'erogazione delle indennità corrisposte dall'Agensud. Il compenso del lavoro straordinario viene erogato con i criteri e le modalità previste per il personale dei Ministeri.

6 Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare domanda per il mantenimento delle posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104

7. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza a ciascun dipendente ivi intestata e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di fine rapporto corrisposta dallo Stato per il periodo successivo all'inquadramento.».

2 Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è così sostituito:

«2. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, ha facoltà di chiedere, entro il 15 settembre 1993, l'applicazione delle norme vigenti in materia di mobilità »

3 Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è così sostituito

«3. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi Si applica l'articolo 14 al personale degli enti di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE), e delle loro partecipate, in misura superiore al 50 per cento che dovessero risultare in esubero dopo le operazioni di riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, della legge 19 dicembre 1992, n. 488.».

4. Il termine per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi previsti dal comma 3 è fissata al 31 dicembre 1993 per consentire alla medesima data di stabilire l'esubero. La stessa data vale per le operazioni analoghe da compiere per IASM e FORMEZ

5. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo ed al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti dei nuclei anzidetti può essere complessivamente integrato con quindici componenti tecnici scelti tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennità corrisposta ai quindici componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale speciale di cui al comma 1, salvo il diritto di opzione per quest'ultima indennità

6 Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in Cassa integrazione guadagni, cessata la corresponsione dell'indennità anzidetta è posto in posizione di comando presso l'ufficio del commissario liquidatore che corrisponderà lo stipendio tabellare in attesa della costituzione del ruolo transitorio di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 4.

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - Formez, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del Formez e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.

3 Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 5.

All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Il Comitato subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa, entro il 31 dicembre 1993. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro 1° febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1° marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, per

eventuali ulteriori occorrenze, dell'altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0369

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1993, n. 286.

Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare le continuità degli interventi in materia occupazionale a favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR alla data del 31 dicembre 1991, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 10-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e che hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità.

3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, possono essere collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, valutati in lire 174 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0370

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1993, n. 287.

Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, è ammessa, da parte del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalità di cui al comma 1-*ter* del suindicato articolo 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0371

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1993, n. 288.

Anticipazione all'anno scolastico 1993-94 dell'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, nonché misure urgenti per assicurare l'avvio del prossimo anno scolastico nella città di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la razionalizzazione dei criteri di composizione delle classi, volta a ricondurre a valori di maggiore efficienza il rapporto tra numero di alunni e numero di docenti, è una delle condizioni preliminari per una più produttiva utilizzazione del personale della scuola;

Ritenuta la conseguente necessità di anticipare all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano già predisposto di rideterminazione del rapporto alunni-classi;

Considerato, altresì, che con l'inizio del prossimo anno scolastico 1993-94 è compromessa la riapertura di numerose sedi scolastiche della città di Napoli, a causa del venir meno delle indispensabili condizioni di agibilità dei locali, e che a tale situazione non può farsi fronte, in prossimità dell'inizio dello stesso anno scolastico, con gli strumenti ordinari di intervento previsti dalle norme vigenti;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di dare avvio, sin dall'anno scolastico 1993-94, ad interventi volti ad incidere sulle condizioni strutturali che determinano il volume della spesa nel settore della pubblica istruzione, nonché di adottare interventi idonei ad assicurare, nella città di Napoli, l'avvio dell'anno scolastico 1993-94;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È anticipata dall'anno scolastico 1994-95 all'anno scolastico 1993-94 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993-94. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione del comma 1. Il personale in esubero che non possa esser utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

Art. 2.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico; di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione, e della provincia e dal sindaco I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvedono il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvalgono degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0372

DECRETO-LEGGE 9 agosto 1993, n. **289.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore dell'editoria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 15, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: «di cui al presente articolo», sono inserite le seguenti «, ad eccezione di quelle previste dal comma 3,».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0373

DECRETO LEGISLATIVO 6 luglio 1993, n. **290.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. I primi quattro commi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

2. Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del Sistema stesso.

3. Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano — in particolare curando salvo diversa intesa la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati

rilevati — i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

4. Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.

5. I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del Sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.

6. Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.

7. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

8. In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.».

Art. 2.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'amministrazione statale, gli enti ed istituti a carattere nazionale e sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali, ovvero gli uffici di statistica delle medesime amministrazioni, enti ed istituti, secondo le rispettive competenze forniscono, a richiesta, agli uffici di statistica delle province autonome i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevamento, da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per le indagini, le rilevazioni e i censimenti indetti ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché per i censimenti generali e per le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

2. I suindicati uffici, a loro volta, forniscono i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui siano in possesso, a richiesta dell'Istituto nazionale di statistica, nonché degli uffici di statistica dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 57

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1979.

— Il D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1981.

— Il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1989.

— L'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 24 *(Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta».

— L'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Note all'art. 1:

— I primi quattro commi dell'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, come integrato dall'art. 2 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, erano i seguenti:

«Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma successivo, sono delegate alle province di Trento e di Bolzano le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese le funzioni di coordinamento delle attività statistiche degli enti ed organi di cui all'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 628.

Tali funzioni sono esercitate dagli uffici istituiti con legge provinciale per provvedere alle attività statistiche di competenza delle province; degli uffici stessi l'ISTAT si avvale per l'esecuzione delle proprie rilevazioni rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali.

Nell'ambito della delega di cui ai commi precedenti le rilevazioni statistiche, compresi i censimenti, di interesse nazionale disposte dall'Istituto centrale di statistica o da altre amministrazioni statali, sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica in conformità alle direttive emanate dal Governo. Ove le direttive abbiano carattere tecnico, sono emanate rispettivamente dall'Istituto predetto ovvero dalle amministrazioni che hanno disposto la rilevazione statistica.

Gli uffici di cui al comma precedente devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti rispetto agli organi provinciali».

— L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, è il seguente:

«Art. 5. — Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome».

— Il D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1992.

— L'art. 21, lettera *d)*, del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 è il seguente:

«1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:

a), c) (omissis);

d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8».

Note all'art. 2:

— L'art. 1 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, nella formulazione precedente, era il seguente:

«Art. 1. — L'amministrazione statale e gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, la regione, gli enti pubblici locali forniscono, a richiesta, all'ufficio di cui al secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo, per i censimenti, le indagini e le rilevazioni indette ai sensi e nei modi di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché per l'esercizio delle funzioni delegate alle province dal citato D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017.

Il suindicato ufficio, a sua volta, fornisce i dati, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione di cui sia in possesso, a richiesta dell'Istituto centrale di statistica, nonché dell'amministrazione statale, di quella regionale e degli enti pubblici territoriali, negli ambiti delle rispettive competenze, che sono tenuti al rispetto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285».

— L'art. 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è il seguente:

«Art. 14. — Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta».

93G0293

DECRETO LEGISLATIVO 6 luglio 1993, n. 291.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, per i beni culturali e ambientali, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, allegate al presente decreto, sostituiscono, rispettivamente, le tabelle organiche dei seguenti uffici statali siti nella provincia di Bolzano:

Archivio di Stato - tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;

Ufficio provinciale del lavoro - tabella n. 13/*B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: Azienda di Stato per i servizi telefonici - tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: personale uffici ordinari - tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: personale uffici locali - tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano - tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426;

Intendenza di finanza - tabella n. 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Ufficio tecnico erariale - tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Dipartimento delle dogane e imposte indirette: direzione compartimentale delle dogane di Bolzano; circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza; ufficio tecnico di finanza di Trento - sezione di Bolzano e relative zone di verificazione - tabelle n. 2/*A* e n. 2/*B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;

Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - tabella n. 6 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, parzialmente modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 848;

Amministrazione periferica delle imposte dirette - tabelle n. 7 e 8 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Archivio notarile distrettuale - tabella n. 9 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Ragioneria provinciale dello Stato - tabella n. 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;

Casa circondariale di Bolzano - tabella n. 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 217;

Azienda nazionale autonoma delle strade - sezione staccata di Bolzano - tabella n. 3 allegata al decreto legislativo 28 settembre 1990, n. 284.

2. Le modifiche di cui al comma 1 non determinano aumento degli organici complessivi nazionali.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è così modificato:

«Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

Delle determinazioni di cui sopra sala data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano.».

Art. 3.

1. I primi due commi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

«Fino a quando non sarà possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvederà con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, è richiesto il diploma di laurea.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 56

TABELLA N. 1

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ARCHIVIO DI STATO

VIII	Archivista di Stato ricercatore storico scientifico	(256)	2
VII	Collaboratore amministrativo	(2)	1
VII	Archivista di Stato	(257)	1
VI	Assistente tecnico	(188)	2
V	Operatore amministrativo	(4)	1
IV	Fotografo editoriale	(124)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	3
	Totale		11

TABELLA N. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

	Primo dirigente	—	1
IX	Direttore amministrativo	(1/A)	1
IX	Direttore amministrativo contabile	(13/A)	1
VIII	Funzionario amministrativo	(1)	3
VIII	Funzionario per la politica dell'impiego settore privato	(302)	3
VII	Collaboratore amministrativo	(2)	8
VII	Collaboratore per la politica dell'impiego settore privato	(303)	10
VII	Traduttore interprete	(33)	1
VI	Assistente amministrativo	(3)	28
VI	Assistente servizi informativi dell'impiego settore privato	(304)	21
V	Operatore amministrativo	(4)	11
V	Addetto ai terminali evoluti	(283)	10
IV	Coadiutore	(5)	8
IV	Autista meccanico	(11)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	(24)	3
	Totale		110

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

	Personale direttivo	
VIII	Vice dirigente amministrativo	1
	Personale dell'esercizio	
VIII	Revisore tecnico capo	10
VIII	Revisore capo	8
VII	Revisore tecnico coordinatore	17
VII	Revisore coordinatore	8
VII	Dirigente coordinatore di commutazione	7
VI	Revisore tecnico	22
VI	Revisore	14
VI	Dirigente di commutazione	9
VI	Dirigente di esercizio	53
V	Operatore specializzato esercizio	53
IV	Dattilografo	2
IV	Operatore esercizio	31
IV	Operatore tecnico	6
	Totale	241

TABELLA N. 4

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(Personale dei ruoli ordinari)

Qualifiche dirigenziali

	Dirigente superiore amministrativo	1
	Dirigente superiore tecnico delle telecomunicazioni	1
	Primo dirigente amministrativo	1

Personale direttivo

IX	Ruolo amministrativo	2
	Ruolo telecomunicazioni	1
VIII	Vice dirigente amministrativo	4
	Vice dirigente telecomunicazioni	2
	Vice dirigente tecnico automazione e meccanizzazione	1
VII	Consigliere amministrativo	6
	Consigliere telecomunicazioni	2
	Consigliere tecnico automazione e meccanizzazione	1

Personale dell'esercizio.

		2
VIII	Dirigente superiore esercizio	24
	Perito capo	9
	Geometra capo	2
	Programmatore capo	
VII	Dirigente principale esercizio	41
	Perito coordinatore	17
	Geometra coordinatore	3
	Programmatore	
	Assistente disegnatore capo	
VI	Dirigente esercizio	154
	Perito	58
	Geometra	1
	Assistente disegnatore coordinatore	1
V	Vigilante	19
	Operatore specializzato esercizio	308
	Operatore specializzato officina	21
	Assistente disegnatore	
	Capo operaio	1
IV	Operatore esercizio	316
	Operatore telecomunicazioni	19
	Operatore trasporti	35
	Operaio specializzato	14
	Dattilografo	7
	Coadiutore	15
III	Usciere capo	3
II	Usciere	22
	Operaio	3
	Totale	1 115

TABELLA N. 5

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(Personale dei ruoli degli uffici locali)

Categoria VIII - Dirigente superiore esercizio uffici locali (direttore ufficio rilevante entità)	4
Categoria VII - Dirigente principale esercizio uffici locali (direttore ufficio media entità)	53
Categoria VII - Dirigente principale esercizio uffici locali (vicario)	4
Categoria VI - Dirigente esercizio uffici locali (direttore ufficio minore entità)	86
Categoria VI - Sottocapo e vice direttore	53
Categoria V - Operatore specializzato uffici locali	369
Categoria V - Vigilante	2
Categoria IV - Operatore esercizio uffici locali	521
Totale	1 092

TABELLA N. 6

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO

	Segretario generale		1
IX	Direttore di cancelleria	(174 A)	1
VIII	Funzionario di cancelleria	(174)	1
VIII	Revisore interprete traduttore	(32)	1
VII	Traduttore interprete	(33)	1
VII	Collaboratore di cancelleria	(175)	1
VI	Assistente giudiziario	(176)	2
VI	Ragioniere	(15)	2
V	Operatore amministrativo	(4)	6
IV	Coadiutore	(5)	4
IV	Autista meccanico	(11)	1
III	Conducente automezzo	(10)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	2
	Totale		24

TABELLA N. 7

MINISTERO DELLE FINANZE

INTENDENZA DI FINANZA

	Dirigente superiore	-	1
	Primo dirigente	—	2
IX	Direttore tributario	(234 A)	4
VIII	Funzionario tributario	(234)	6
VIII	Funzionario amministrativo contabile	(13)	2
VIII	Revisore interprete traduttore	(32)	1
VII	Collaboratore tributario	(235)	10
VII	Traduttore interprete	(33)	3
VII	Collaboratore amministrativo contabile	(14)	2
VI	Assistente tributario	(236)	22
VI	Ragioniere	(15)	4
VI	Assistente linguistico	(34)	4
V	Operatore tributario	(237)	14
IV	Coadiutore	(5)	18
IV	Addetto ai servizi di portierato e custodia	(22)	2
IV	Autista meccanico	(11)	1
III	Conducente automezzi	(10)	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	8
	Totale		106

TABELLA N. 8

MINISTERO DELLE FINANZE

UFFICIO TECNICO ERARIALE

	Primo dirigente	—	1
VIII	Ingegnere direttore	(224)	2
VIII	Funzionario tributario	(234)	2
VII	Capo tecnico	(203)	4
VII	Collaboratore tributario	(235)	2
VI	Assistente tecnico	(188)	2
VI	Assistente tributario	(236)	2
V	Disegnatore specializzato	(207)	10
V	Motorista meccanico specializzato	(36)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	5
	Totale		31

TABELLA N. 9

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Direzione compartimentale delle Dogane di Bolzano
Circoscrizioni doganali di Bolzano e Fortezza
Uffico tecnico di finanza di Trento - Sezione di Bolzano e relative zone di verificazione

	Dirigente superiore		2
	Primo dirigente	-	(*) 6
IX	Direttore tributario	(234/A)	17
IX	Ingegnere direttore coordinatore	(224/A)	2
IX	Analista esperto di sistema	(297)	1
VIII	Funzionario tributario	(234)	57
VIII	Ingegnere direttore	(224)	2
VIII	Analista di sistema	(271)	1
VIII	Revisore interprete traduttore	(32)	1
VIII	Analista di procedure	(272)	1
VII	Collaboratore tributario	(235)	55
VII	Ingegnere	(225)	2
VII	Programmatore di sistema	(274)	1
VII	Capo sala macchina	(275)	1
VI	Assistente tributario	(236)	43
VI	Capo unità operativa	(279)	1
VI	Consollista	(280)	1
V	Operatore tributario	(237)	63
V	Operatore di sala macchine	(282)	6
IV	Coadiutore	(5)	42
IV	Addetto ai servizi di portierato e custodia	(22)	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	76
III	Conducente automezzi	(10)	4
II	Addetto alle attrezzature e pulizie	(25)	8
	Totale		395

(*) Il posto di funzione a livello di primo dirigente presso la sede di Fortezza è suscettibile di soppressione in quanto, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 105/1990, le sedi circoscrizionali devono coincidere con capoluoghi di provincia.

TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

	Dirigente superiore		1
	Primo dirigente		1
IX	Direttore tributario	(234/A)	5
VIII	Funzionario tributario	(234)	25
VII	Collaboratore tributario	(235)	35
VII	Collaboratore amministrativo	(2)	3
VI	Assistente tributario	(236)	67
V	Operatore tributario	(237)	60
IV	Coadiutore	(5)	11
IV	Autista meccanico	(11)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	5
	Totale		214

TABELLA N. 11

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE IMPOSTE DIRETTE

	Dirigente superiore	—	1
	Primo dirigente	—	2
IX	Direttore tributario	(234/A)	5
VIII	Funzionario tributario	(234)	13
VII	Collaboratore tributario	(235)	26
VI	Assistente tributario	(236)	57
V	Operatore tributario	(237)	30
IV	Coadiutore	(5)	10
IV	Autista meccanico	(11)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	5
	Totale		150

TABELLA N. 12

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI BOLZANO

VIII	Vice conservatore di archivio notarile	—	1
V	Operatore amministrativo contabile	(16)	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	1
	Totale		4

TABELLA N. 13

MINISTERO DEL TESORO

RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO

	Primo dirigente	—	1
IX	Direttore amministrativo contabile	(13/A)	3
VIII	Funzionario amministrativo contabile	(13)	2
VII	Traduttore interprete	(33)	1
VII	Collaboratore amministrativo contabile	(14)	4
VI	Assistente economico finanziario	(19)	6
VI	Assistente amministrativo	(3)	1
V	Operatore amministrativo contabile	(16)	6
V	Addetto a personal computers	(283)	1
IV	Coadiutore	(5)	2
IV	Dattilografo	(7)	1
IV	Addetto alle unità di acquisizione dati	(284)	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(24)	2
	Totale		31

TABELLA N. 14

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO

VIII	Direttore d'istituto penitenziario	(169)	1
VII	Collaboratore amministrativo	(2)	1
VII	Collaboratore amministrativo contabile	(14)	2
VII	Educatore coordinatore	(246)	3
VI	Assistente amministrativo	(3)	1
VI	Ragioniere	(15)	1
V	Operatore amministrativo	(4)	2
V	Operatore amministrativo-contabile	(16)	2
V	Apparecchiatore elettronico specializzato	(59)	1
V	Muratore specializzato	(66)	1
V	Pittore specializzato	(68)	1
V	Falegname specializzato	(70)	1
V	Idraulico specializzato	(72)	1
V	Infermiere professionale	(133)	1
IV	Coadiutore	(5)	5
IV	Infermiere generico	(132)	3
	Totale		27

TABELLA N. 15

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

SEZIONE STACCATA DI BOLZANO

IX	Direttore amministrativo	(13)	1
IX	Ingegnere direttore coordinatore	(67)	3
VIII	Funzionario amministrativo	(11)	1
VII	Collaboratore amministrativo	(10)	2
VII	Collaboratore amministrativo contabile	(15)	3
VII	Disegnatore specializzato	(19)	1
VII	Geometra	(64)	19
VI	Assistente amministrativo	(9)	4
VI	Disegnatore	(18)	1
VI	Assistente addetto alla gestione del centro manutentorio	(22)	2
VI	Coordinatore delle officine compartimentali e dei centri	(44)	1
VI	Programmatore	(48)	1
V	Operatore amministrativo	(8)	8
V	Assistente ai lavori	(21)	15
V	Capo cantoniere	(25)	24
V	Conducente di autocarri, di automezzi speciali e di macchine operatrici	(27)	4
V	Motorista - meccanico specializzato	(40)	2
V	Capo officina - garage	(42)	2
V	Operaio provetto	(43)	1
V	Addetto ai terminali evoluti	(45)	2

IV	Addetto ai servizi di portierato e custodia	(4)	4
IV	Coadiutore	(6)	14
IV	Dattilografo	(7)	4
IV	Assistente di sezione	(20)	2
IV	Cantoniere	(24)	138
IV	Conducente automezzi	(26)	60
IV	Elettrauto	(30)	1
IV	Falegname	(31)	1
IV	Operatore lavorazioni motoristiche meccaniche	(34)	11
III	Addetto ai servizi ausiliari e anticamera	(2)	4
	Totale . . .		336

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 6710/1972, sono così formulati:

«Art. 89. — Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità.Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo».

«Art. 100. — I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua di cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio: ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare».

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 15 novembre 1976.

— Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1987.

— Il D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

— Il D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1984.

— Il D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 26 novembre 1977.

— Il D.Lgs. 28 settembre 1990, n. 284, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1990 e ripubblicato nel supplemento ordinario del 4 giugno 1991, n. 129.

Note all'art. 2:

Gli articoli 8, 22 e 26 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, sono i seguenti:

«Art. 8. [come modificato dall'art. 7 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327]. — Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.

I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

«Art. 22. — Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitati da un unico consiglio locale di amministrazione presieduto dal commissario del Governo e composto da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, con qualifica di dirigente e da quattro rappresentanti del personale eletti per una metà dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Con le stesse modalità sono designati membri supplenti.

Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano o di quello tedesco.

Il consiglio di amministrazione viene nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo in modo da assicurare la pariteticità dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato.

Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.

Partecipa al consiglio, con funzioni di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge mansioni di segretario».

«Art. 26 [come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571 e dal presente decreto]. — *Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato e delle amministrazioni con ordinamento autonomo.*

Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

Note all'art. 3:

— I primi due commi dell'art. 47 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 352, erano i seguenti (il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327):

«Fino a quando non sarà possibile assicurare la rappresentanza dell'amministrazione dello Stato con personale appartenente ai ruoli locali i rappresentanti stessi sono scelti tra le persone comprese nell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 21.

Nel periodo iniziale di formazione dei ruoli locali possono essere eletti a componenti del consiglio di amministrazione anche appartenenti al personale di cui al primo comma dell'art. 9».

93G0294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1993.

Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare, l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale è stabilito che «Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili»;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;

Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 giugno 1989 di istituzione della commissione paritetica, per la individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna;

Vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n. 714.01.P.93 con la quale è stato richiesto alla regione Emilia-Romagna il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la delibera n. CRD/93/1989 del 24 maggio 1993 della giunta della regione Emilia-Romagna in cui si esprime parere positivo in merito alla proposta di perimetrazione definitiva del parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna e parere positivo con integrazioni in merito allo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco;

Vista la nota del 25 marzo 1993 prot. n. 716.01.P.93 con la quale è stato richiesto alla regione Toscana il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991 n. 394;

Vista la delibera n. 04577 del 25 maggio 1993 della giunta della regione Toscana in cui si esprime parere positivo in merito alla proposta di perimetrazione definitiva del parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna e parere positivo con integrazione in merito allo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco;

Ritenuto di poter accogliere le integrazioni in merito allo schema di decreto istitutivo dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona e Campigna proposte dalla regione Emilia Romagna e dalla regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna.

2. L'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed ha sede provvisoria in Pratovecchio (Arezzo).

3. La sede della comunità del Parco è posta in S. Sofia (Forlì).

4. All'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. L'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.

6. Il territorio del parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana e la sede dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi - monte Falterona - Campigna, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000.

7. È fatta salva la zonizzazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1990 fino all'approvazione del piano del Parco. Sono parimenti fatte salve, fino all'approvazione del regolamento del Parco, le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394/91.

8. I nuovi territori inseriti nella perimetrazione definitiva di cui al presente decreto sono sottoposti al regime previsto per la «zona 3» dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1990.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.

3. Le modalità del subentro dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi-monte Falterona-Campigna nei rapporti economici o giuridici facenti capo all'Ente di gestione del parco regionale del Crinale Romagnolo, saranno definite previa stipula di un apposito accordo tra la regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'ambiente, ai sensi degli artt. 35, comma 3, della legge n. 394/1991 e 15 della legge n. 241/1990.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del capitolo 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1993
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 66

ALLEGATO

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI

QUADRO D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Rimini 98	Faenza 99	Forli' 100
Pesaro 106	M.Falterona 107	Saraceno 108
Castel--fiorentino 113	Arezzo 114	Citta' di Castello 115

TITOLO foglio / NUMERO foglio = FOGLI I.G.M. SCALA 1:100.000

= Foglio interessato dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25 000

IV I / 98 / III II	IV I / 99 / III II	IV I / 100 / III II
IV I / 106 / III II	IV I / 107 / III II	IV I / 108 / III II
IV I / 113 / III II	IV I / 114 / III II	IV I / 115 / III II

NO NE IV SO SE	NO NE I SO SE
NO NE III SO SE	NO NE II SO SE

= TAVOLETTE I.G.M. SCALA 1:25.000 (Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

RQQQ
PPQP
Castel del Rio
Casola Valsenio
Palazzuolo sul Senio
Marradi
Badia di Susinana
Acquadalto
S. Adriano
Crespino del Lamone
Fantino
Biforco
Lamone
Alpe di Villore

Modigliana
Dovadola
Rocca
S. Casciano
Portico
S. Benedetto

M. FALTERONA
F.° 107
Le coordinate geografiche sono riferite all'Ellissoide di Bessel
(Faenza F.° 99)
Portico e S.Benedetto
Marradi
Civitella di Romagna

93A4378

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 maggio 1993.

Tariffe e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, che attua la direttiva n. 90/219/CEE in materia di impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo n. 91 del 3 marzo 1993, che attua la direttiva n. 90/219/CEE in materia di impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati;

Visto l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanità di fissare le tariffe e le modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonché per il funzionamento della commissione interministeriale di coordinamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in ordine alle notifiche presentate dai soggetti interessati, riportate nell'elenco di cui all'allegato I, che forma parte integrante del presente decreto, sono dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione indicate.

Le tariffe di cui sopra vengono calcolate sulla base del costo dei servizi resi nonché del valore economico delle relative operazioni.

Art. 2.

Le somme relative alle tariffe, di cui al precedente art. 1, dovranno essere versate a cura dei notificanti sull'istituendo conto corrente postale da vincolare ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità che verranno successivamente precisate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 maggio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

ALLEGATO I

Settori	Tariffe (lire)
1. Esame della notifica di impianto di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 91/1993; verifiche presso l'impianto:	
impianti di ricerca e sviluppo	2.000.000
impianti industriali	5.000.000
2. Esame della notifica di operazioni di tipo B effettuate con MGO del gruppo I di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 91/1993; verifiche presso l'impianto	3.000.000
3. Esame delle notifiche di operazioni di tipo A effettuate con MGO del gruppo II di cui all'art. 10, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 91/1993; verifiche presso l'impianto	2.000.000
4. Esame delle notifiche di operazioni di tipo B effettuate con MGO del gruppo II di cui all'art. 10, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 91/1993; verifiche presso l'impianto	5.000.000
5. Esame della comunicazione e relativa documentazione di ogni successiva variazione significativa di quanto già esaminato e verificato ai punti 1, 2, 3 e 4	2.000.000
6. Rilascio di certificazione di conformità	100.000

93A4390

DECRETO 20 maggio 1993.

Tariffe e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità in applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, che attua la direttiva n. 90/220/CEE in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993, che attua la direttiva n. 90/220/CEE in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto l'art. 20 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanità di fissare le tariffe e le modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e controlli, per l'espletamento dell'istruttoria e per la verifica delle notifiche, nonché per il funzionamento della commissione interministeriale di coordinamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in ordine alle notifiche presentate dai soggetti interessati, riportate nell'elenco di cui all'allegato I, che forma parte integrante del presente decreto, sono dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione indicate.

Le tariffe di cui sopra vengono calcolate sulla base del costo dei servizi resi nonché del valore economico delle relative operazioni.

Art. 2.

Le somme relative alle tariffe, di cui al precedente art. 1, dovranno essere versate a cura dei notificanti sull'istituendo conto corrente postale da vincolare ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità che verranno successivamente precisate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 maggio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993 n. 143

ALLEGATO I

Settori	Tariffe (lire)
1 Esame della notifica di emissione deliberata per ricerca e sviluppo di cui all'art. 5 del decreto legislativo n 92/1993; verifiche presso il luogo di emissione . .	3 000.000
2. Esame della notifica di immissione sul mercato di cui all'art 10 del decreto legislativo n. 92/1993; verifiche sul commercio	6 000 000
3 Esame della comunicazione e relativa documentazione di ogni successiva variazione significativa di quanto già esaminato e verificato ai punti 1 e 2	2 000.000
4 Rilascio di certificazione di conformità	100 000

93A4391

DECRETO 30 luglio 1993.

Sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali vivi, di carni fresche e prodotti a base di carne.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE, n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE, relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca di trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/69/CEE che modifica la direttiva n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 194, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 77/99, n. 80/214, n. 80/215, n. 81/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n. 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto 5 ottobre 1991, n. 375, regolamento concernente l'attuazione delle direttive n. 87/491/CEE e n. 88/6607/CEE, che modificano la direttiva numero 80/215/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1993 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1989 relativo al mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi, nonché le successive modifiche di cui ultima il decreto ministeriale 4 novembre 1991;

Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1993 che modifica la decisione del Consiglio n. 79/542/CEE recante l'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Preso atto che le autorità dei Paesi terzi in allegato hanno inviato sufficienti informazioni sulla loro legislazione relativa all'utilizzazione e all'individuazione di sostanze ad azione ormonica negli animali e nelle carni;

Considerando che è necessario unificare gli elenchi di Paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di animali vivi e carni fresche;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1993, citato in premessa, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

Questo è un elenco di massima Le importazioni devono infatti rispettare le condizioni di salute animale e pubblica che si impongono

PARTE I

ANIMALI VIVI, CARNI FRESCHE E PRODOTTI A BASE DI CARNE

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese Codice ISO
		DOMESTICI				SELVATICI						Salute animale			Salute pubblica	
		B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	
AL	Albania	0	X	X	X	0	X	0	X	0	0			(7)	0	AL
AR	Argentina	X	X	0	X	0	X	X	X	X	X		(3)		XR	AR
AT	Austria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	AT
AU	Australia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	AU
BG	Bulgaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	BG
BR	Brasile	X	X	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)	(5)	XR	BR
BW	Botswana	X	X	0	X	X	X	0	0	0	0	(1)(2)	(3)		XR	BW
BY	Bielorussia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			(d)	BY
BZ	Belize.	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	BZ
	Bosnia-Erzegovina	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	(1)			0	
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR(a)(b)	CA
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	CH
CL	Cile	X	X	0	X	X	X	0	X	0	X	(1)	(3)		XR	CL
CN	Cina (Rep. popolare)	0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	(1)	(3)		0	CN
CO	Colombia	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0		(3)		0	CO
CR	Costa Rica	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	CR
CU	Cuba	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	CU
CY	Cipro	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X				0	CY
CZ	Repubblica ceca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	CZ
DZ	Algeria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X				0	DZ
EE	Estonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			(d)	EE
ET	Etiopia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	ET

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei DOMESTICI				Carni fresche SELVATICI		Animali vivi				Osservazioni particolari Salute animale			Salute pubblica	Paese Codice ISO
		B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	
FI	Finlandia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	FI
GL	Groenlandia	X	X	0	X	X	X	0	0	0	X	(1)			XR	GL
GT	Guatemala	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	GT
HK	Hong Kong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	HK
HN	Honduras	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	HN
HR	Croazia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	HR
HU	Ungheria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	HU
IL	Israele	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)		0	IL
IN	India	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	IN
IS	Islandia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	IS
KE	Kenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(5)		0	KE
LI	Lituania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			(6)	LI
LV	Lettonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			0	LV
MA	Marocco	0	0	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)	(6)	0	MA
MG	Madagascar	X	X	0	X	0	X	0	0	0	0		(3)		XR	MG
MT	Malta	X	0	X	X	0	X	X	X	X	X		(3)		XR	MT
MU	Maurizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		(3)		0	MU
MX	Messico	X	0	0	X	0	X	0	0	0	X				XR	MX
NA	Namibia	X	X	0	X	X	X	0	0	0	0	(1)(2)	(3)		XR	NA
NI	Nicaragua	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	NI
NO	Norvegia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	NO
NZ	Nuova Zelanda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	NZ
PA	Panama	X	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	PA
PL	Polonia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	PL

Paese codice ISO	Paese	Carni fresche e prodotti carnei				Carni fresche		Animali vivi				Osservazioni particolari				Paese Codice ISO
		DOMESTICI				SELVATICI						Salute animale			Salute pubblica	
		B	O/C	S	E	A	E	B	O/C	S	E	Carni fresche	Prodotti carnei	Animali vivi	Residui	
PY	Paraguay	X	X	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)		XR	PY
RO	Romania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	RO
RU	Russia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)(2)		(5)	(d)	RU
SE	Svezia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR	SE
SG	Singapore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	SG
SI	Slovenia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	SI
SK	Slovacchia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	SK
SV	El Salvador	X	X	0	X	0	X	0	0	0	0				0	SV
SZ	Swaziland	X	0	0	X	X	X	0	0	0	0	(1)(2)	(3)		XR	SZ
TH	Tailandia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		0	TH
TN	Tunisia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		(3)(4)		0	TN
TR	Turchia	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0				0	TR
UA	Ucraina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X				(d)	UA
US	Stati Uniti d'America	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				XR (c)	US
UY	Uruguay	X	X	0	X	0	X	0	0	0	X		(3)		XR	UY
YU	Repubbliche iugoslave	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(1)			XR	YU
ZA	Sudafrica	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	(1)(2)	(3)	(6)	XR	ZA
ZW	Zimbabwe	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0		(3)		XR	ZW

PARTE II

COLONNA SPECIALE PER GLI EQUINI

Paese codice ISO	Paese	Cavalli registrati	Osservazioni
AE	Emirati Arabi Uniti	X	
BB	Barbados	X	
BH	Bahrein	X	
BM	Bermuda	X	
BO	Bolivia	X	
CO	Colombia	X	(5)
CR	Costa Rica	X	(5)
CU	Cuba	X	
EC	Equador	X	(5)
EG	Egitto	X	(5)
HK	Hong Kong	X	
JM	Giamaica	X	
JO	Giordania	X	
JP	Giappone	X	
KW	Kuwait	X	
LY	Libia	X	
OM	Oman	X	
PE	Peru	X	(5)
QA	Qatar	X	
TR	Turchia	X	(5)
VE	Venezuela	X	(5)

NOTE

B = Bovini (compresi bufali e bisonti)
O/C = Ovini/caprini
S = Suini
A = Artiodattili
E = Equini
X = Autorizzati in linea di massima
0 = Non autorizzati

Osservazioni particolari

(1) Escluse le carni di cinghiale
(2) Escluse le carni con osso e le frattaglie di artiodattili selvatici
(3) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell'elenco di cui sopra sono autorizzati i prodotti carnei sottoposti a trattamento termico in recipienti ermeticamente sigillati fino a raggiungere un valore F. non inferiore a 3.
(4) Fatte salve le eventuali restrizioni indicate nell elenco di cui sopra sono autorizzati i prodotti carnei sottoposti a trattamento termico fino a raggiungere una temperatura centrale di almeno 80°C.
(5) Gli Stati membri possono importare equini soltanto in conformità con la decisione della Commissione 92/160/CEE relativa alla regionalizzazione
(6) Finché non siano state adottate disposizioni specifiche a norma dell articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non sono autorizzati ad importare equini in provenienza da questo paese.
(7) Gli Stati membri possono autorizzare soltanto le importazioni di ovini vivi destinati alla macellazione mediata in provenienza da questo paese a destinazione diretta dal loro territorio, fino al 31 ottobre 1993.

Note complementari

XR La Commissione ha approvato il piano concernente i residui di sostanze ad azione tireostatica, estrogenica androgenica o gestagenica, nonché di sostanze diverse da quelle ad azione ormonica, negli animali vivi e nelle carni fresche Gli equidi, deversi dagli equidi da macello, potranno essere importati senza che il paese terzo interessato sia obbligato a presentare un piano.
(a) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte e da bisonti
(b) Le importazioni di bovini vivi sono limitate agli animali da riproduzione e ai vitelli di razze da latte di meno di 15 giorni destinati all'ingrasso.
(c) Le importazioni di carni bovine destinate all'alimentazione umana sono limitate alle carni
 (i) di vacche utilizzate esclusivamente per la produzione di latte, oppure
 (ii) - che rispondano alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d America e la Comunità economica europea, e
 - che siano state ottenute da animali provenienti da allevamenti riconosciuti dalla Commissione, presso macelli abilitati alla produzione di carni fresche i cui nominativi sono stati appositamente comunicati dalla Commissione agli Stati membri
(d) Per le importazioni di cavalli vivi da macello, sono state fornite garanzie sufficienti a giustificare l'importazione

93A4417

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 agosto 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1993 è pari a 99.986 miliardi;

Decreta:

Per il 16 agosto 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 novembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1993

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

93A4413

DECRETO 5 agosto 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1993 è pari a 99.986 miliardi;

Decreta:

Per il 16 agosto 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 14 febbraio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1993

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

93A4414

DECRETO 5 agosto 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1993 è pari a 99.986 miliardi;

Decreta:

Per il 16 agosto 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 16 agosto 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 agosto 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4415

DECRETO 5 agosto 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 luglio 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 20 luglio 1993 che hanno disposto per il 30 luglio 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 luglio 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,60 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,25 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 90,50 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi ammonta a L. 360.254.987.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 29 ottobre 1993, a L. 689.246.930.000 per quelli a centottantacinque giorni con scadenza 31 gennaio 1994 e a lire 1.284.246.035.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 29 luglio 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,26 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,58 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 89,35 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A4416

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Messina dalla quale risulta che i giorni 7, 8 e 9 luglio 1993 quel direttivo ufficio non ha funzionato affatto a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina è accertato per i giorni 7, 8 e 9 luglio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1993

Il direttore generale reggente: VIGILANTE

93A4381

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 luglio 1993.

Autorizzazione alla società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., in Roma, al rilascio della certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., in Roma, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, il 20 luglio 1993;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., in Roma, ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l. - Via Ancona, 21 - Roma è autorizzata al rilascio della certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE per i prodotti di seguito elencati e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

macchine per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico, come segue: torni, fresatrici, piallatrici, presse, presse piegatrici, seghe circolari, seghe alternative, trapani, limatrici, stozzatrici;

macchine per la lavorazione del legno come segue: seghe circolari monolama e multilame, seghe a nastro ed a tavola con carrello mobile a carico e scarico manuali, spianatrici ad avanzamento manuale, piallatrici a carico e scarico manuale, macchine combinate, tenonatrici a mandrini multipli e ad avanzamento manuale, seghe a catena portatili;

macchine per lavori sotterranei come segue: macchine su rotaia, locomotive di frenatura e relative benne, armatrici semoventi a comando idraulico;

alberi cardanici amovibili e relativi dispositivi di protezione.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., in Roma, per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1993

Il direttore generale AMMASSARI

93A4382

DECRETO 28 luglio 1993

Autorizzazione alla società C.P.M. - Istituto ricerche prove ed analisi, in Bienno, al rilascio della certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società C.P.M. - Istituto ricerche prove ed analisi S.r.l., con sede in Bienno (Brescia), ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89 392 CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, il 20 luglio 1993;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n 159258;

Considerato che la società C.P.M. - Istituto ricerche prove ed analisi di Bienno (Brescia) ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n 89 392 CEE.

Decreta:

Art 1.

1 La società C.P.M. - Istituto ricerche prove ed analisi, con sede in Bienno (Brescia) - Via Artigiani, , è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

seghe a catena portatili, da legno;

formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione, a carico e scarico manuale;

formatrici della gomma per iniezione e compressione, a carico e scarico manuale;

presse, comprese le piegatrici, a carico e scarico manuale.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società C.P.M. - Istituto ricerche prove ed analisi di Bienno (Brescia) per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1993

Il direttore generale AMMASSARI

93A4383

DECRETO 28 luglio 1993.

Autorizzazione alla società I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l., in Pontenure, al rilascio della certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l., in Pontenure (Piacenza), ha chiesto di essere autorizzato, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale, il 20 luglio 1993;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) ad 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società I.C.E.P.I - Istituto certificazione europea prodotti industriali - S.r.l. - Pontenure (Piacenza), ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva 89/392/CEE;

Decreta:

1. La società I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali - S.r.l. con sede in Pontenure (Piacenza), via Emilia Parmense, 11/*a*, è autorizzata al rilascio della certificazione CEE ai sensi della direttiva 89/392/CEE per i prodotti di seguito elencati e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

macchine per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico, come segue: torni, fresatrici, piallatrici, presse, presse piegatrici, seghe circolari, seghe alternative, trapani, limatrici, stozzatrici;

macchine per la lavorazione del legno come segue: seghe circolari monolama e multilame, seghe a nastro ed a tavola con carrello mobile a carico e scarico manuali, spianatrici ad avanzamento manuale, piallatrici a carico e scarico manuale, macchine combinate, tenonatrici a mandrini multipli e ad avanzamento manuale, seghe a catena portatili;

alberi cardanici amovibili e relativi dispositivi di protezione

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società I.C.E.P.I. - Istituto certificazione europea prodotti industriali - S.r.l. - Pontenure (Piacenza) per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1993

Il direttore generale AMMASSARI

93A4384

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 26 maggio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168,

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e successive modificazioni, con il quale è approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione ad istituire i corsi di diploma universitario, ai sensi dell'art. 11 del decreto di cui alla precedente premessa;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Venezia, formulate dal consiglio della facoltà di economia e commercio, nelle sedute del 23 settembre e 21 ottobre 1992, dal senato accademico, nelle sedute del 25 settembre e 23 ottobre 1992, e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 29 settembre e 27 ottobre 1992, concernenti l'istituzione, presso la suddetta facoltà di economia e commercio, dei corsi di diploma universitario in commercio estero ed in statistica e informatica per la gestione delle imprese;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 30 ottobre 1992;

Visto il decreto 30 ottobre 1992 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica autorizza l'Università degli studi di Venezia ad attivare i corsi di diploma universitario in commercio estero ed in statistica e informatica per la gestione delle imprese,

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nell'art. 5, relativo ai titoli di studio conferiti dall'Università, sono aggiunte all'elenco dei diplomi universitari di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dopo le parole «1. in economia e gestione dei servizi turistici;», le seguenti parole: «2. in commercio estero; 3. in statistica e informatica per la gestione delle imprese.».

Art. 2.

Dopo gli articoli da 17 a 27 del vigente statuto (recanti norme sul corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici) e prima dell'art. 28 (concernente le discipline attivabili delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica), che muta in art. 38 e che per completezza viene trascritto nuovamente, sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli da 28 a 37, relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in commercio estero.

«DIPLOMA UNIVERSITARIO IN COMMERCIO ESTERO

Art. 28. — La durata del corso di diploma universitario in commercio estero è di tre anni.

Sono titolo di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Art. 29. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 30 — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in commercio estero sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 38 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

b) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

c) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma universitario in commercio estero.

Art. 31. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in commercio estero comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti indicati al successivo art. 33, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 72 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 36 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

L'organismo didattico competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con moduli didattici di durata inferiore.

Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove d'esame.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in commercio estero deve compredere almeno 3 insegnamenti dell'area economica, almeno 4 insegnamenti dell'area aziendale, almeno 3 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 3 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 32. — Il diploma universitario in commercio estero si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 16 annualità, l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese, l'esame di un insegnamento annuale di un'altra lingua, scelta dallo studente tra lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese e lingua giapponese, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

Art. 33. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia politica
economia aziendale
istituzioni di diritto privato
istituzioni di diritto pubblico
matematica generale
statistica

Sono insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in commercio estero i seguenti:

Area economica:

economia dei mercati monetari e finanziari
economia monetaria internazionale
economia dei trasporti
economia delle grandi aree geografiche
economia internazionale
geografia economica
storia del commercio

Area aziendale:

strategia d'impresa
gestione finanziaria e valutaria
economia e tecnica dell'assicurazione
gestione informativa dei dati aziendali
marketing internazionale
merceologia doganale
metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
organizzazione delle aziende commerciali
tecnica bancaria
tecnica industriale e commerciale

Area giurdica:

diritto bancario
diritto commerciale
diritto degli scambi internazionali
diritto della borsa e dei cambi
diritto doganale
diritto internazionale

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria
statistica aziendale

Art. 34. — L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno 10 compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in commercio estero elencati nell'art. 33 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma universitario in commercio estero.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenziano nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 35. — Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma in commercio estero possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve tenuti anche da docenti diversi per un numero complessivo uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in commercio estero, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da 3 a 6 mesi. La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 31 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 36. — L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 37. — Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio o in economia aziendale e del diploma universitario in commercio estero sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esame o le prove idoneative di lingue straniere e di informatica, qualora assumano la stessa forma di prova d'esame o prova idoneativa per entrambi i corsi di provenienza e di nuova iscrizione.

Nel caso di passaggio dai menzionati corsi di laurea al corso di diploma in commercio estero il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in commercio estero e corsi di laurea in economia e commercio ed economia aziendale.

Art. 38. — *(Discipline attivabili delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica).*

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

Analisi economica
Dinamica economica
Econometria
Economia matematica
Tecniche di previsione economica
Teoria della programmazione economica

P01B - *Economia politica:*

Economia politica
Istituzioni di economia
Macroeconomia
Microeconomia

P01C - *Storia del pensiero economico:*

Storia dell'analisi economica
Storia del pensiero economico

P01D - *Politica economica:*

Analisi economica congiunturale
Economia applicata
Economia del benessere
Economia del lavoro
Economia delle grandi aree geografiche
Economia delle istituzioni
Economia dell'istruzione e delle ricerca scientifica
Politica economica
Politica economica agraria
Politica economica dell'ambiente
Politica economica europea
Programmazione economica
Sistemi di contabilità macroeconomica
Sistemi economici comparati

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

Analisi costi-benefici
Analisi economica delle istituzioni
Economia dell'ambiente
Economia dell'arte e della cultura
Economia della sicurezza sociale
Economia dell'impresa pubblica
Economia pubblica
Economia sanitaria
Finanza degli enti locali
Scienza delle finanze
Sistemi fiscali comparati

P01F - *Economia monetaria:*

Economia dei mercati monetari e finanziari
Economia monetaria
Politica monetaria
Sistemi finanziari comparati

P01G - *Economia internazionale:*

Economia europea
Economia internazionale
Economia monetaria internazionale
Istituzioni economiche internazionali
Politica economica internazionale

P01H - *Economia dello sviluppo:*

Cooperazione allo sviluppo
Economia dei paesi in via di sviluppo
Economia della popolazione
Economia dello sviluppo
Politica dello sviluppo economico
Sviluppo delle economie agricole
Teoria dello sviluppo economico

P01I - *Economia dei settori produttivi.*

Economia delle attività terziarie
Economia delle fonti di energia
Economia delle imprese internazionali
Economia dell'impresa
Economia dell'innovazione
Economia e politica industriale
Economia industriale

P01J - *Economia regionale:*

Economia del territorio
Economia del turismo
Economia regionale
Economia urbana
Pianificazione economica territoriale
Politica economica regionale

P01K - *Economia dei trasporti*

Economia dei trasporti

P03X - *Storia economica:*

Storia dei trasporti

Storia del commercio

Storia della finanza pubblica

Storia dell'agricoltura

Storia della moneta e della banca

Storia delle assicurazioni e della previdenza

Storia delle relazioni economiche internazionali

Storia dell'industria

Storia economica

Storia economica dei Paesi in via di sviluppo

Storia economica delle innovazioni tecnologiche

Storia economica dell'Europa

Storia del turismo

Storia e politica monetaria

Storia marittima

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

Agricoltura e sviluppo economico

Economia agraria

Economia agro-alimentare

Economia dei mercati agricoli e forestali

Economia dell'ambiente agro-forestale

Economia delle produzioni zootecniche

Economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale

Economia e politica agraria comparata

Economia e politica montana e forestale

Estimo forestale e ambientale

Estimo rurale

Marketing dei prodotti agro-alimentari

Pianificazione agricola

Politica agraria

Storia dell'agricoltura

M06B - *Geografia economico politica:*

Cartografia

Cartografia tematica per geografi

Geografia applicata

Geografia della popolazione

Geografia delle comunicazioni

Geografia dello sviluppo

Geografia del turismo

Geografia economica

Geografia politica

Geografia politica ed economica

Geografia politica ed economica di Stati e grandi aree

Geografia urbana e organizzazione territoriale

Politica dell'ambiente

Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

Analisi e contabilità dei costi

Economia aziendale

Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche

Economia delle imprese pubbliche

Gestione informatica dei dati aziendali

Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

Programmazione e controllo

Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche

Ragioneria generale ed applicata

Revisione aziendale

Storia della ragioneria

Strategia e politica aziendale

Tecnica professionale

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

Analisi finanziaria

Economia e direzione delle imprese

Economia e direzione delle imprese commerciali

Economia e direzione delle imprese di servizi

Economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto

Economia e direzione delle imprese industriali

Economia e direzione delle imprese internazionali

Economia e direzione delle imprese turistiche

Economia e tecnica della pubblicità

Finanza aziendale

Gestione della produzione e dei materiali

Marketing

Marketing internazionale

Marketing industriale

Strategie d'impresa

Tecnica industriale e commerciale

P02C - *Organizzazione aziendale:*

Amministrazione del personale

Direzione aziendale

Organizzazione aziendale

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali

Organizzazione della produzione

Organizzazione del lavoro

Organizzazione delle aziende commerciali

Organizzazione delle aziende di credito
Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Organizzazione delle aziende industriali
Organizzazione delle aziende turistiche
Organizzazione delle imprese di trasporto
Organizzazione e controllo aziendale
Relazioni industriali

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
Economia degli intermediari finanziari
Economia delle aziende di assicurazione
Economia delle aziende di credito
Economia del mercato mobiliare
Economia e tecnica dell'assicurazione
Finanziamenti di aziende
Gestione finanziaria e valutaria
Tecnica bancaria
Tecnica dei crediti speciali
Tecnica di borsa

C01B - *Chimica merceologica*
Analisi merceologica
Chimica merceologica
Merceologia
Merceologia dei prodotti alimentari
Merceologia delle risorse naturali
Merceologia doganale
Tecnologia dei cicli produttivi
Tecnologia ed economia delle fonti di energia

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato*
Diritto agrario
Diritto agrario comparato
Diritto agrario comunitario
Diritto agrario e legislazione forestale
Diritto civile
Diritto di famiglia
Diritto privato comparato
Diritto privato dell'economia
Istituzioni di diritto privato
Legislazione del turismo

N02A - *Diritto commerciale*
Diritto commerciale
Diritto commerciale internazionale
Diritto d'autore
Diritto della cooperazione
Diritto delle assicurazioni
Diritto fallimentare
Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali
Diritto industriale

N02B - *Diritto bancario:*
Controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo
Diritto bancario
Diritto della borsa e dei cambi
Diritto degli intermediari finanziari
Diritto del mercato finanziario
Diritto pubblico dell'economia
Diritto valutario
Legislazione bancaria

N02C - *Diritto della navigazione:*
Diritto aeronautico
Diritto aerospaziale
Diritto dei trasporti
Diritto della navigazione
Diritto delle assicurazioni marittime
Diritto internazionale della navigazione

N03X - *Diritto del lavoro:*
Diritto comparato del lavoro
Diritto della previdenza sociale
Diritto della sicurezza sociale
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Diritto del lavoro e diritto sindacale
Diritto sindacale

N04A - *Diritto costituzionale:*
Diritto costituzionale
Diritto parlamentare

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
Diritto e legislazione universitaria
Diritto pubblico comparato
Diritto pubblico dell'economia
Diritto regionale
Diritto regionale e degli enti locali
Istituzioni di diritto pubblico
Legislazione del turismo
Legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno

N05X - *Diritto amministrativo:*
Contabilità degli enti pubblici
Contabilità di Stato
Diritto amministrativo
Diritto degli enti locali
Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
Diritto dell'ambiente
Diritto minerario
Diritto processuale amministrativo
Diritto pubblico dell'economia
Diritto scolastico
Diritto urbanistico
Legislazione forestale

N07X - *Diritto tributario*

Diritto doganale
Diritto finanziario
Diritto tributario
Diritto tributario comparato
Sistemi fiscali comparati

N08X - *Diritto internazionale.*

Diritto degli scambi internazionali
Diritto della Comunità europea
Diritto delle comunicazioni internazionali
Diritto internazionale
Diritto internazionale del lavoro
Diritto internazionale dell'economia
Diritto intenazionale privato
Organizzazione internazionale

N09X - *Diritto processuale civile:*

Diritto dell'arbitrato interno e internazionale
Diritto dell'esecuzione civile
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile comparato

N10B - *Diritto penale:*

Diritto penale amministrativo
Diritto penale commerciale
Diritto penale comparato
Diritto penale dell'ambiente
Diritto penale del lavoro
Diritto penale dell'economia
Diritto penale tributario

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*

Analisi dei dati
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Didattica della statistica
Metodi statistici di previsione
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica
Statistica computazionale
Statistica matematica
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria statistica delle decisioni

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

Antropometria
Biometria
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Metodologia statistica in agricoltura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Piano degli esperimenti
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica medica
Statistica per l'ambiente
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità

S02X - *Statistica economica:*

Analisi di mercato
Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale
Controllo statistico della qualità
Gestione di basi di dati economici
Metodi statistici di valutazione di politiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo dei dati economici
Serie storiche economiche
Statistica aziendale
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica
Statistica industriale

S03A - *Demografia.*

Analisi demografica
Demografia
Demografia bio-sanitaria
Demografia della famiglia
Demografia economica
Demografia regionale
Demografia sociale
Demografia storica
Modelli demografici
Politiche della popolazione
Rilevazioni e qualità dei dati demografici
Teoria della popolazione

S03B - *Statistica sociale:*

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici

Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari

Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico

Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi

Rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari

Statistica del turismo

Statistica giudiziaria

Statistica per la ricerca sociale

Statistica psicometrica

Statistica sanitaria

Statistica sociale

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*

Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

Matematica generale

Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie

Matematica per l'economia

Matematica per le scienze sociali

Metodi matematici per la gestione delle aziende

Ricerca operativa per le scelte economiche

Teoria dei giochi

Teoria delle decisioni

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

Economia e finanza delle assicurazioni

Matematica attuariale

Matematica finanziaria

Matematica per le decisioni della finanza aziendale

Modelli matematici per i mercati finanziari

Statistica assicurativa

Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni

Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali

Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita

Teoria del rischio

Teoria matematica del portafoglio finanziario

A01A - *Algebra e logica matematica:*

Algebra lineare

A01B - *Geometria:*

Geometria

A02A - *Analisi matematica:*

Analisi matematica

A02B - *Calcolo delle probabilità*

Calcolo delle probabilità

Processi stocastici

A04A - *Analisi numerica:*

Analisi numerica

Calcolo numerico

Matematica computazionale

Metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B - *Ricerca operativa:*

Ottimizzazione

Programmazione matematica

Ricerca operativa

Tecniche di simulazione

K04X - *Automatica:*

Analisi dei sistemi

Modellistica e gestione delle risorse naturali

Modellistica e gestione dei sistemi ambientali

Modellistica e simulazione

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

Informatica grafica

Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti

Sistemi informativi

K05B - *Informatica:*

Informatica generale

Intelligenza artificiale

Programmazione

Sistemi operativi

K05C - *Cibernetica:*

Cibernetica

Elaborazioni di immagini».

Art. 3.

Dopo il sopra trascritto art. 38 sono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli da 39 a 49 relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese.

«DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE

Art. 39. - La durata del corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese è di tre anni.

Sono titolo di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Art. 40. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 41. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 49 articolati nelle aree matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economica aziendale, giuridica, sociologia e scienze biologiche;

b) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese.

Art. 42. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese comprende 5 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di 5 insegnamenti annuali scelti come caratterizzanti secondo le modalità indicate al successivo art. 44, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di 4 annualità.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 72 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 36 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

L'organismo didattico competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con moduli didattici di durata inferiore.

Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove d'esame.

Art. 43. — Il diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 14 annualità, la prova di accertamento delle competenze acquisite nel laboratorio statistico-informatico e la prova di idoneità in lingua inglese ed il colloquio finale.

Art. 44. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

matematica generale

statistica

statistica computazionale

calcolo delle probabilità

fondamenti di informatica

Gli insegnamenti caratterizzanti debbono essere scelti con il seguente criterio:

2 insegnamenti scelti dalle aree economia e aziendale

2 insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale

2 insegnamenti scelti dall'area informatica.

Art. 45. — L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno 10 compresi nell'insieme delle aree e dei settori indicati al precedente art. 44 e predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e settori provvedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 46. — Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali del corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve tenuti anche da docenti diversi per un numero complessivo uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da 3 e 6 mesi. La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 42 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 47. — L'organismo didattico competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità di lingua inglese.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Art. 48. — Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio, o in economia aziendale e del diploma universitario in Statistica e informatica per la gestione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esame o le prove idoneative di lingue straniere e di informatica, qualora assumano la stessa forma di prova d'esame o prova idoneativa per entrambi i corsi di provenienza e di nuova iscrizione.

Nel caso di passaggio dai menzionati corsi di laurea al corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese e corsi di laurea in economia e commercio ed economia aziendale.

Art. 49. — Discipline attivabili delle aree matematiche, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale, giuridica, sociologia e scienze biologiche.

Area matematica

Algebra
Algebra lineare
Algebra ed elementi di geometria
Logica matematica
Geometria
Geometria e algebra
Analisi matematica
Analisi funzionale
Analisi superiore
Istituzioni di analisi matematica
Analisi numerica
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione
Matematica generale

Area probabilità

Calcolo delle probabilità
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Statistica e calcolo delle probabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

Area statistica

Analisi dei dati
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Didattica della statistica
Metodi statistici di previsione
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica
Statistica computazionale
Statistica matematica
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria statistica delle decisioni
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie

Area statistica economica.

Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale
Gestione di basi di dati economici
Metodi di valutazione di politiche economiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo di dati economici
Serie storiche economiche
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica

Area statistica aziendale.

Analisi di mercato
Controllo statistico della qualità
Statistica aziendale
Statistica industriale

Area demografia:

Analisi demografica
Demografia
Demografia bio-sanitaria
Demografia della famiglia
Demografia economica
Demografia regionale
Demografia sociale
Demografia storica
Modelli demografici
Politiche della popolazione
Rilevazioni e qualità dei dati demografici
Teorie della popolazione

Area statistica sociale:

Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari
Rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari
Statistica del turismo
Statistica giudiziaria
Statistica per la ricerca sociale
Statistica psicometrica
Statistica sociale

Area statistica biomedica.

Antropometria
Biometria
Epidemiologia
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica medica e biometria
Statistica per l'ambiente

Area informatica.

Sottoarea: Informatica di base

Basi di dati
Fondamenti di informatica
Intelligenza artificiale
Sistemi informativi
Basi di dati e sistemi informativi
Informatica generale
Linguaggi di programmazione
Sistemi di elaborazione dell'informazione
Programmazione

Sottoarea: Informatica applicata

Statistica computazionale
Gestione di basi di dati economici
Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie

Metodi matematici per la gestione delle aziende
Ricerca operativa per le scelte economiche
Teoria delle decisioni
Matematica per le decisioni della finanza aziendale
Modelli matematici per i mercati finanziari
Teoria matematica del portafoglio finanziario

Area matematica finanziaria e scienze attuariali

Economia e finanza delle assicurazioni
Matematica attuariale
Matematica finanziaria
Statistica assicurativa
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
Teoria del rischio

Area ricerca operativa:

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Ottimizzazione
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi
Ricerca operativa per le scelte economiche

Area economia.

Sottoarea: Analisi economica

Analisi economica
Econometria
Economia matematica
Tecniche di previsione economica

Sottoarea: Economia politica

Economia politica
Istituzioni di economia
Macroeconomia
Microeconomia

Sottoarea: Politica economica

Economia applicata
Economia del lavoro
Politica economica
Programmazione economica

Sottoarea Economia pubblica e scienza delle finanze

Analisi costi-benefici
Economia dell'ambiente
Economia della sicurezza sociale
Economia pubblica
Economia sanitaria
Scienza delle finanze

Sottoarea: Economia dello sviluppo e regionale

Economia agraria
Economia della popolazione
Economia dello sviluppo
Economia dei paesi in via di sviluppo
Economia regionale
Pianificazione economica territoriale
Geografia della popolazione
Geografia economica
Geografia politica ed economica
Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

Area aziendale:

Economia e direzione delle imprese

Finanza aziendale

Gestione della produzione e dei materiali

Marketing

Ragioneria generale ed applicata

Revisione aziendale

Direzione aziendale

Organizzazione aziendale

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali

Analisi e contabilità dei costi

Economia aziendale

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche

Economia delle aziende di assicurazione

Economia degli intermediari finanziari

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda

Area giuridica

Diritto di famiglia

Diritto privato dell'economia

Istituzioni di diritto privato

Diritto commerciale

Diritto delle assicurazioni

Diritto commerciale internazionale

Diritto degli intermediari finanziari

Legislazione bancaria

Diritto pubblico dell'economia

Diritto regionale e degli enti locali

Istituzioni di diritto pubblico

Contabilità di Stato e degli enti pubblici

Sociologia del diritto

Diritto della comunità europea

Diritto internazionale

Area sociologia.

Sottoarea: Sociologia generale

Metodologia e tecnica della ricerca sociale

Politica sociale

Sociologia

Sociometria

Teoria e metodi della pianificazione sociale

Sottoarea Sociologia applicata

Sociologia della comunicazione

Sociologia della famiglia

Sociologia dei servizi sociali

Relazioni industriali

Sociologia del lavoro

Sociologia dell'organizzazione

Sociologia dello sviluppo

Sociologia economica

Sociologia industriale

Sociologia dei paesi in via di sviluppo

Sociologia dell'ambiente

Sociologia urbana e rurale

Sociologia dei movimenti collettivi

Sociologia politica

Sociologia della devianza

Area scienze biologiche

Antropometria

Biometria

Metodologia statistica in agricoltura

Statistica applicata alle scienze biologiche

Statistica informatica applicata alla produzione animale

Antropologia

Antropometria

Biologia delle popolazioni umane

Ecologia umana

Genetica

Genetica di popolazioni

Genetica quantitativa

Antropologia sociale

Antropologia economica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 26 maggio 1993

Il rettore. COSTA

93A4396

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto vigente dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la proposta di modifica dello statuto, formulata dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nella riunione del 25 giugno 1992;

Veduto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 giugno 1992.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - prot. n. 4702 dell'8 febbraio 1993;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 aprile 1993 e trasmesso a questa Università con lettera ministeriale prot. n. 1856 del 18 maggio 1993;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione II «Norme speciali per la facoltà di giurisprudenza» l'articolo 17 (corso di laurea in giurisprudenza), va modificato nel modo che segue:

Art. 17.

viene integrato con *l'aggiunta* dei seguenti insegnamenti complementari:

diritto penale comparato;

criminologia (diritto penale);

diritto del mercato finanziario;

diritto commerciale internazionale;

diritto degli Enti locali;

diritto delle Comunità europee;

diritto diplomatico e consolare;

diritto ecclesiastico comparato;

diritto ed economia delle fonti di energia (N05);

diritto parlamentare;

diritto penale del lavoro;

diritto privato dell'economia;

diritto processuale comparato;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale;

filosofia politica;

informatica giuridica;

legislazione minorile;

organizzazione economica internazionale;

programmazione economica;

sistemi giuridici comparati;

sociologia del diritto;

storia del diritto penale;

storia delle dottrine politiche;

teoria dell'interpretazione;

teoria generale del diritto,

e con la *soppressione* dei seguenti insegnamenti complementari:

diritto dell'economia;

storia dell'interpretazione giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 24 giugno 1993

Il rettore: Bo

93A4395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 5 agosto 1993, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato il dott. Alfredo DIANA Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; con altro decreto in data 6 agosto 1993, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. dott. Pasquale DIGLIO, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero.

93A4510

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 9 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 9 agosto 1993

Dollaro USA	1608,95
ECU	1810,39
Marco tedesco	948,23
Franco francese	270,96
Lira sterlina	2406,18
Fiorino olandese	842,78
Franco belga	44,780
Peseta spagnola	11,496
Corona danese	234,56
Lira irlandese	2253,01
Dracma greca	6,790
Escudo portoghese	9,278
Dollaro canadese	1245,90
Yen giapponese	15,353
Franco svizzero	1070,14
Scellino austriaco	134,76
Corona norvegese	218,44
Corona svedese	202,89
Marco finlandese	278,85
Dollaro australiano	1096,02

93A4511

Trasferimento di beni di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'INAIL ubicati nella regione Campania.

Con decreto 8 maggio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Campania, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'assegnazione al patrimonio della U.S.L. competente per territorio del bene immobile, destinato prevalentemente a servizi sanitari, ubicato nel comune di Ariano Irpino (Avellino), appartenente alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'INAIL, nonché dei beni mobili nello stesso allocati. Sono altresì assegnati al patrimonio delle Unità sanitarie locali competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati nell'immobile assunto in locazione dall'ente stesso nel comune di Napoli.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato — in applicazione del secondo comma del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — con decreto del presidente della giunta regionale.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

93A4402

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Istituto scientifico Weizmann in Rehovoto (Israele), ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 13 novembre 1992, l'Istituto scientifico Weizmann, con sede in Rehovoto (Israele), è stato autorizzato ad accettare il seguente legato consistente in beni immobili:

a) di esclusiva proprietà situati in Verona, via Isonzo n. 24 e distinti al nuovo catasto edilizio urbano part. 13264, sezione B, foglio 9 mappali: 562 sub. 2 - P.S. - cat. C/6 - cl. 8 - mq 16 - RCL. 256; 562 sub. 13 - P.S. 6 - 7 cat. A/2 - cl. 7 - v. 8,5 - RCL. 6120; part. 13252 - sez. B fgl. 9 mappali: 562 sub. 1 - 563 - P.X. - T - 7 - cat. A/10 - cl. 3 - vani 7,5 - RCL 5400; 562 sub. 14 - P.S. 6 - 7 cat. A/2 - cl. 7 - v. 7,5 - RCL. 5400; al C.T. il mappale 563 corrisponde al mappale 420 di are 0.38 del foglio 123 (giardino): millesimi di comproprietà sugli enti comuni tra cui la portineria distinta al nuovo catasto edilizio urbano particella 13265 - sez. B - fgl.9 mappale: 562 sub. 15 - P. 7 cat. A/4 - cl. 6 - vani 3 - RCL. 915; in Pescantina (VR), via Verona n. 23 porzione di fabbricato censita al nuovo catasto edilizio urbano part. 914 - sez. A, fgl. 8 - mappali: 175/6 P.S. 2 - cat. A/2 - cl. 2 - v. 5 - RCL. 800; 175/7 P.S. 2 - cat. A/2 - cl. 2 - v. 5 - RCL. 800; 175/8 P.S. 2 - cat. A/2 - cl. 2 - v. 5 - RCL. 800; 175/9 P.S. 3 - cat. A/2 - cl. 2 - v. 5 - RCL. 800; 175/10 - P.S. 3 - cat. A/2 - cl. 2 - v. 5 - RCL. 800; 175/11 - P.S. 3 - cat. A/2 - cl. 2 - v. 5 - RCL. 800; 175/14 - P.S. - cat. C/6 - cl. 2 - mq 13 - RCL. 35; 175/17 P.S. - cat. C/6 - cl. 2 - mq 11 - RCL. 291;

b) immobili in comproprietà situati in Verona, via Campagna, angolo via P. Caliari denunciati all'ufficio tecnico erariale di Verona in data 26 marzo 1984 con schede nn. 1415/2 - 1415/3 - 1415/4 - 1415/6 - 1415/7 - 1415/8 - 1415/9 - 1415/10 - 1415/11 - 1415/12 - 1415/13 - 1415/14 - 1415/15 - 1415/16 - 1415/17 - 1415/18 - 1415/19 - 1415/20 - 1415/21 - 1415/22 - 1415/23 - 1415/24 - 1415/25 - 1415/26 - 1415/27 - 1406 - 1407 - 1408 - 1409; area scoperta, stralciata della pertinenza condominiale individuata nel foglio 213 del catasto terreni con il mappale 216 parte, per un valore totale complessivo attribuito di L. 1.759.600.000;

c) terreni posti nel comune di Lazise, sul lago di Garda distinti il primo al catasto terreni, partita 4164 e 4165, fgl. 18 mappali: n. 417 (già 71b) di ha 0.00.95; n. 432 (già 100c) di ha 0.42.44; n. 438 (già 102/c) di ha 0.6693; n. 443 (già 104/b) di ha 0.64.57; n. 441 (già 103/b) di ha 0.08.08; n. 469 (già 136/c) di ha 0.03.98 per una superficie totale di ha 1.86.95 (diconsi ettari uno, are ottantasei, centiare novantacinque) con RDL 292.599 e RAL. 171.083 e il secondo alla partita 2310, fgl. 18, mappale n. 548 (già 147/c) di ha 0.06.29 con RDL 1.572 RAL 314, per un valore complessivo di L. 127.700.000;

d) beni mobili valutati complessivamente in L. 30.870.000 nonché titoli e depositi ammontanti a L. 147.012.952.

93A4401

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 14 luglio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Artisti Salentini», cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lecce, costituita per rogito Resta in data 29 gennaio 1988 - repertorio 82743 - reg. soc. n. 11749 tribunale di Lecce - Busc n. 2799/233419;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.D. - Esperti aziendali - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 19 febbraio 1987 - repertorio 87514 - reg. soc. n. 11098 tribunale di Lecce - Busc n. 2707/229401;

società cooperativa di produzione e lavoro «CIARS (Cooperativa interventi assistenziali e ricerche sociali) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 4 giugno 1985 - repertorio 194614 - reg. soc. n. 9020 - tribunale di Lecce - Busc n. 2387/216691;

società cooperativa mista «C.R.E.E.S. - Cooperativa per la ricerca epidemiologica e l'educazione sanitaria - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Perrone in data 14 aprile 1987 - repertorio 6497 - reg. soc. n. 11001 tribunale di Lecce - Busc n. 2688/228672;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eco Blù - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 10 aprile 1987 - repertorio 206484 - reg. soc. n. 11673 tribunale di Lecce - Busc n. 2776/232921;

società cooperativa di produzione e lavoro «Info Coop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Rossi in data 24 febbraio 1987 - repertorio 19589 - reg. soc. n. 10892 tribunale di Lecce - Busc n. 2676/228048;

società cooperativa di produzione e lavoro «Metrofuoco - Vigili del fuoco volontari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Franco in data 14 novembre 1987 - repertorio 209711 - reg. soc. n. 11751 tribunale di Lecce - Busc n. 2779/232124;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuove Proposte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Labriola in data 21 gennaio 1987 - repertorio 4603 - reg. soc. n. 10575 tribunale di Lecce - Busc n. 2617/225170;

società cooperativa di produzione e lavoro «Prolaser - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Cillo in data 22 novembre 1985 - repertorio 15884 - reg. soc. n. 9260 tribunale di Lecce - Busc n. 2374/216678;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Sestante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 22 febbraio 1987 - repertorio 87540 - reg. soc. n. 10883 tribunale di Lecce - Busc n. 2664/227334;

società cooperativa di consumo «Il Villino - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 22 ottobre 1985 - repertorio 76585 - reg. soc. n. 9114 tribunale di Lecce - Busc n. 2338/214928;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cogesud - Calzaturificio e Tomaificio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acquarica del Capo (Lecce), costituita per rogito Positano in data 4 febbraio 1988 - repertorio 70943 - reg. soc. n. 11881 tribunale di Lecce - Busc n. 2814/234071;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Acquarica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acquarica del Capo (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 20 gennaio 1986 - repertorio 40087 - reg. soc. n. 9464 tribunale di Lecce - Busc n. 2440/217743;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Campiens - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 26 febbraio 1987 - repertorio 87630 - reg. soc. n. 10881 tribunale di Lecce - Busc n. 2663/227333;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa trasporti Casarano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casarano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 8 giugno 1987 - repertorio 107505 - reg. soc. n. 11123 tribunale di Lecce - Busc n. 2713/229601;

società cooperativa di produzione e lavoro «Oasi Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Errico in data 6 agosto 1986 - repertorio 886 - reg. soc. n. 10129 tribunale di Lecce - Busc n. 2559/222829;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ellenia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Zollino (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 10 giugno 1988 - repertorio 115807 - reg. soc. n. 12290 tribunale di Lecce - Busc n. 2857/236359;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gallipoli Pulita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Ferrara in data 4 giugno 1986 - repertorio 3298 - reg. soc. n. 9943 tribunale di Lecce - Busc n. 2520/221218;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sirio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Ferrara in data 7 marzo 1986 - repertorio 2365 - reg. soc. n. 9840 tribunale di Lecce - Busc n. 2495/220976;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agri 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Leverano (Lecce), costituita per rogito Anglana in data 11 febbraio 1987 - repertorio 94434 - reg. soc. n. 10933 tribunale di Lecce - Busc n. 2881/228193;

società cooperativa di produzione e lavoro «Menhir - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Melpignano (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 20 dicembre 1986 - repertorio 18592 - reg. soc. n. 10408 tribunale di Lecce - Busc n. 2695/229140;

società cooperativa di produzione e lavoro «MI.SPE.CO. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minervino di Lecce (Lecce), costituita per rogito Positano in data 27 gennaio 1988 - repertorio 70823 - reg. soc. n. 11640 tribunale di Lecce - Busc n. 2792/233297;

società cooperativa di produzione e lavoro «Salento arredamenti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monteroni di Lecce (Lecce), costituita per rogito Cillo in data 10 febbraio 1987 - repertorio 21717 - reg. soc. n. 10731 tribunale di Lecce - Busc n. 2666/227336;

società cooperativa di produzione e lavoro «Biomare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Ferrara in data 12 maggio 1988 - repertorio 13561 - reg. soc. n. 12208 tribunale di Lecce - Busc n. 2844/235294;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuovi Traguardi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poggiardo (Lecce), costituita per rogito Positano in data 21 maggio 1987 - repertorio 7823 - reg. soc. n. 11102 tribunale di Lecce - Busc n. 2697/229142;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata - Eva», con sede in Squinzano (Lecce), costituita per rogito Petrachi in data 20 dicembre 1985 - repertorio 32697 - reg. soc. n. 12613 tribunale di Lecce - Busc n. 2889/238612;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futuro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vernole (Lecce), costituita per rogito Costa in data 1° febbraio 1988 - repertorio 29245 - reg. soc. n. 11819 tribunale di Lecce - Busc n. 2786/233067;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acaya - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vernole (Lecce), costituita per rogito Barone in data 26 maggio 1988 - repertorio 20130 - reg. soc. n. 12192 tribunale di Lecce - Busc n. 2846/235689;

93A4427

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica 30 aprile 1992 concernente: «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi. (Deliberazione n 940)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1993).

L'intestazione della deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag 15, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è integrata nel senso che dove è scritto «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica», si legga «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - *Gestione autonoma E N P.A S*»

93A4406

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari

- annuale	**L. 345 000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189